

REGOLAMENTO (CE) N. 2380/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 3102 80 00 originari della Polonia, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3918/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli ed industriali e fissazione di elementi mobili ridotti applicabili a taluni prodotti agricoli trasformati, originari dell'Ungheria, della Polonia e del territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) (1993) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 342/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed al territorio dell'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 6 dell'allegato I del regolamento in questione; che, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia, beneficiari delle prefe-

renze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali nei confronti di questo paese per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 4 ottobre 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3918/92 per il 1994, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 1.